



Prefettura di Agrigento ***Ufficio Territoriale del Governo***

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti **gazebo**) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si richiama quanto disposto dall'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal 30° giorno precedente la data fissata per le votazioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (c.d. Vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

F) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Viene ribadito che nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 - e quindi a partire da sabato 2 aprile 2016, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, si ritiene che le richieste stesse possano essere accolte, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, vale a dire dopo le ore 23,00 di domenica 17 aprile 2016, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.